



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per l'Innovazione e la Ricerca in materia di politiche
tecniche, per la gestione dei fondi strutturali, per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MUR



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON GUIDO CAGNOLA"

Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA)

Tel. 0332/461427 Fax 0332/462577

icgazzada@libero.it ; vaic836004@pec.istruzione.it

sito : www.icgazzada.gov.it codice Min. VAIC836004 C.F. 80101560128

codice univoco amm.ne UFTXQB

prot.567 c-27

Agli esercenti la responsabilità genitoriale
degli alunni iscritti
Sito web

Oggetto: adempimenti vaccinali

Si riporta, per opportuna conoscenza, quanto previsto in merito agli adempimenti vaccinali dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119.

Art. 3-bis. (Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019)

- 1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.*
- 2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.*
- 3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10*

luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.

5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Per quanto sopra, quindi, gli iscritti per l'anno scolastico 2019/2020 non devono al momento consegnare alcuna documentazione. Solo in caso di segnalazione di inadempimento da parte dell'Azienda Sanitaria la scuola provvederà a contattare gli interessati.

Al contrario, invece, relativamente agli iscritti per il corrente anno scolastico, coloro i quali, a seguito di specifica richiesta da parte della scuola, avessero consegnato, al posto della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, entro il 10 marzo 2019.

La documentazione dovrà essere consegnata esclusivamente in segreteria agli assistenti amministrativi Ferrario Mauro / Morale Alessandro appositamente incaricati.

Gazzada Schianno, 26/02/2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Maieron